3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 gennaio 2023** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2022, n. **1**.

Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità della sicurezza). (22R00498) . . . . . *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2022, n. **2**.

Disposizioni in materia di linee funiviarie di trasporto in servizio pubblico realizzate e gestite dalla Regione. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20. (22R00499) . . . . . *Pag.* 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 giugno 2022, n. **9-66/Leg**.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg (Regolamento di attuazione dell'articolo 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno di natalità). (22R00503) . . . . . *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 giugno 2022, n. **10-67/Leg**.

Regolamento concernente la medicina di iniziativa nel servizio sanitario provinciale di attuazione dell'art. 4, comma 1 ter della legge provinciale n. 16 del 2010. (22R00504) . . . . . *Pag.* 5

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2022, n. **32**.

Intese con amministrazioni pubbliche locali. Modifiche alla l.r. 40/2009. (22R00506) . . . . . *Pag.* 10

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2022, n. **33**.

Disposizioni di sostegno al settore termale. Modifiche alla l.r. n. 38/2004. (22R00507) . . . . . *Pag.* 11

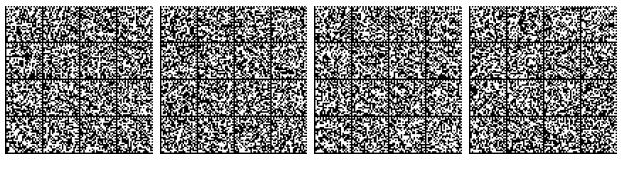

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2022, n. **1**.

Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità della sicurezza).

(Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 15 febbraio n. 7)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso

1. Al fine di promuovere la conoscenza, il monitoraggio e lo scambio di informazioni sulle infiltrazioni malavitose nel tessuto sociale e produttivo della Valle d'Aosta, di favorire la prevenzione e la repressione del crimine organizzato, nonché di promuovere la cultura della legalità sul territorio regionale, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso, di seguito denominato Osservatorio.

Art. 2.

Composizione e funzionamento dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è composto:

a) dal Presidente del Consiglio regionale, che lo presiede;

b) dal Vicepresidente del Consiglio regionale, individuato in modo da garantire l'equilibrio tra la maggioranza e la minoranza in riferimento alla carica di Presidente;

c) dal Presidente della Commissione consiliare competente;

d) dal Presidente della Regione;

e) dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale di Aosta, o suo delegato;

f) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), o suo delegato;

g) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;

h) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative in ambito regionale;

i) da due rappresentanti designati dagli ordini professionali;

j) da un rappresentante designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;

k) da due rappresentanti designati di concerto dalle associazioni antimafia, antiusura, antiracket e dei consumatori operanti sul territorio regionale.

2. L'Osservatorio è aperto alla partecipazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine operanti sul territorio della Valle d'Aosta.

3. Non possono fare parte dell'Osservatorio, e se già nominati decadono, coloro i quali siano stati rinviati a giudizio o condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.

4. L'incarico di componente dell'Osservatorio è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico stesso.

5. Per la disciplina delle modalità del suo funzionamento, l'Osservatorio adotta un proprio regolamento, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale della collaborazione degli uffici del Consiglio regionale. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature e personale necessari.

7. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 3.

Compiti dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è organismo di supporto della Regione in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata, nonché di promozione della cultura della legalità.

2. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:

a) contribuisce all'individuazione e alla diffusione di linee guida e buone pratiche per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, da condividere con le altre Regioni e gli Enti locali, nonché con il Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto alla criminalità organizzata istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

b) promuove iniziative regionali di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e il coordinamento delle iniziative indette a livello locale, collaborando con i soggetti operanti, a vario titolo, nel settore e, in particolare, con l'associazione di cui all'articolo 5, comma 1;

c) definisce annualmente le linee prioritarie delle politiche regionali in materia di legalità e di sicurezza di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza);

d) formula, nelle materie di propria competenza, di propria iniziativa o su richiesta, osservazioni e pareri su progetti di legge e di atti amministrativi regionali;

e) cura la pubblicazione e l'aggiornamento, sul sito istituzionale del Consiglio regionale, dei dati e delle informazioni raccolti nell'ambito dell'attività svolta.

3. L'Osservatorio svolge le proprie funzioni con il supporto tecnico-scientifico del comitato tecnico di cui all'articolo 5, in collaborazione con la Commissione consiliare competente e in raccordo con la Commissione parlamentare antimafia.

4. I consiglieri regionali possono richiedere all'Osservatorio notizie e informazioni connesse allo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 4.

Costituzione e durata

1. Il Consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, alla costituzione dell'Osservatorio.

2. L'Osservatorio è rinnovato all'inizio di ogni legislatura.

Art. 5.

Comitato tecnico

1. Presso l'Osservatorio è istituito un comitato tecnico composto di tre membri, esperti nel settore del contrasto al crimine organizzato e della promozione della legalità, che assicurino indipendenza di giudizio e di azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria, nominati dall'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo insediamento, tra quelli indicati dall'associazione Avviso Pubblico.

2. Ai membri del comitato tecnico si applicano le ipotesi di inconferibilità, di incompatibilità e di decadenza di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

3. Il comitato tecnico svolge attività di supporto tecnico-scientifico alle funzioni dell'Osservatorio, con particolare riferimento alla raccolta e all'analisi di dati e informazioni utili a evidenziare e a contrastare la presenza di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale valdostano.

4. Il comitato tecnico, in particolare:

a) raccoglie dati e informazioni utili sulla presenza di associazioni criminali di tipo mafioso italiane e straniere operanti nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarle;

b) raccoglie dati e informazioni utili ai fini della valutazione della trasparenza nel processo degli appalti pubblici, dalla programmazione all'esecuzione dei contratti;

c) analizza le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale;

d) supporta l'Osservatorio nella formulazione dei pareri di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d)*.

5. Il raccordo e il coordinamento operativo tra il comitato tecnico e l'Osservatorio è assicurato dal Presidente di quest'ultimo.

6. Ai membri del comitato tecnico è attribuito un compenso determinato con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. Il medesimo rimborso spetta loro anche in caso di missioni deliberate dall'Osservatorio.

Art. 6.

Relazioni sull'attività svolta

1. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione particolareggiata sull'attività svolta nell'anno precedente, che illustra i dati e le informazioni raccolti. La relazione è predisposta sulla base delle attività di cui all'articolo 3.

2. L'Osservatorio relaziona alla Commissione consiliare competente nei casi di particolare rilevanza e urgenza, su richiesta della stessa.

3. Le relazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

4. A richiesta propria o delle Commissioni consiliari, il comitato tecnico può essere consultato dalle Commissioni stesse in ordine alle sue attività.

Art. 7.

Costituzione in giudizio

1. La Regione si costituisce obbligatoriamente parte civile in tutti i procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico ministero attraverso la richiesta di rinvio in giudizio o il decreto di citazione a giudizio recanti imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

2. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio della Regione negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio valdostano, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale o dell'Ente in proprio.

3. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative in favore della promozione della legalità e della sicurezza di cui alla legge regionale n. 11/2010.

Art. 8.

Clausola valutativa

1. L'Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità e sicurezza, nonché alla prevenzione, allo studio e al contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.

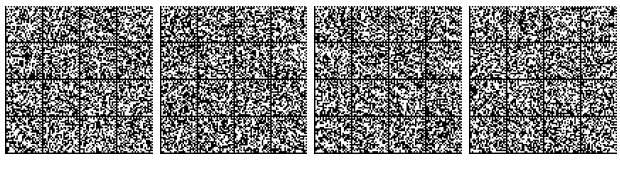

2. Al fine di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno l'Osservatorio presenta alla Commissione consiliare competente la relazione sull'attività svolta, di cui all'articolo 6, comma 1.

3. La valutazione degli effetti della presente legge è promossa dal Consiglio regionale anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.

4. Il Consiglio regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge.

5. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 9.

Modificazioni alla legge regionale n. 11/2010

1. Alla legge regionale n. 11/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 3, le parole: «, nel rispetto delle linee prioritarie definite annualmente dalla Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza di cui all'articolo 4» sono soppresse;

b) l'articolo 4 è abrogato.

Art. 10.

Disposizione finanziaria

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in euro 25.000 per l'anno 2022 e in euro 30.000 a decorrere dall'anno 2023.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2022/2024 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo I (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo I (Spese correnti).

4. Per l'applicazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare, su proposta del dirigente competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 2 febbraio 2022

LAVEVAZ

(*Omissis*).

22R00498

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2022, n. **2**.

Disposizioni in materia di linee funiviarie di trasporto in servizio pubblico realizzate e gestite dalla Regione. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 13 aprile 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), è aggiunto il seguente:

«Art. 38-*bis*
Ulteriori disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo per l'applicazione dell'articolo 5, comma 4-*bis*, è determinato in euro 1.176.700 per l'anno 2022, in euro 1.478.500 per l'anno 2023 e in euro 1.488.500 a decorrere dall'anno 2024, di cui:

a) maggiori spese per euro 853.500 per l'anno 2022, per euro 1.478.500 per l'anno 2023 e per annui euro 1.488.500 a decorrere dall'anno 2024;

b) minori entrate per euro 323.200 per l'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1, lettera *a)*, fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione

della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale):

a) nel titolo 1 (Spese correnti) per euro 763.500 nel 2022, per euro 1.398.500 nel 2023 e per euro 1.408.500 a decorrere dall'anno 2024;

b) nel titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 90.000 nel 2022, per euro 80.000 nel 2023 e per euro 80.000 a decorrere dall'anno 2024.

3. Le minori entrate di cui al comma 1, lettera *b)*, fanno carico allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione beni).

4. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024:

a) nel titolo 1 (Spese correnti):

1) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), per euro 125.231,26 nel 2022, per euro 124.510,78 nel 2023 e per euro 125.218,20 nel 2024;

2) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), per euro 976.874,75 nel 2022, per euro 1.273.989,22 nel 2023 e per euro 1.283.281,80 nel 2024;

b) nel titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 74.593,99 nel 2022, per euro 80.000 nel 2023 e per euro 80.000 nel 2024 nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale).

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili, la riduzione degli impegni già assunti sugli attuali capitoli e la loro contestuale riproposizione sui capitoli di nuova istituzione.».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 8 aprile 2022

LAVEVAZ

(*Omissis*);

22R00499

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 giugno 2022, n. **9-66/Leg**.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg (Regolamento di attuazione dell'articolo 8-*bis*, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno di natalità).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 23/Sez. gen del 9 giugno 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e ss.mm. e ii. Avente ad oggetto «Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg avente ad oggetto «Regolamento di attuazione dell'articolo 8-*bis*, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno natalità» così come modificato dal decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 19-32/Leg avente ad oggetto «Modificazioni del Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg (Regolamento di attuazione dell'articolo 8-*bis*, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso al l'assegno natalità)» e dal decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2022, n. 7-64/Leg avente ad oggetto «Modificazioni del Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno natalità)»;

Vista la deliberazione di data odierna con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento avente ad oggetto «Approvazione dello schema di Regolamento avente ad oggetto "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia ,14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg. concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno natalità"».

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-31/Leg del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-*bis*, comma 4, della legge provinciale,» sono soppresse;

b) prima della lettera *a)* sono anteposte le seguenti:

«0a) cittadino italiano o di un Paese facente parte dell'Unione europea, o familiare degli stessi, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso di permesso unico di lavoro o di permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo o di permesso per protezione internazionale;»

0b) residenza anagrafica continuativa in provincia di Trento di almeno due anni negli ultimi dieci;».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. In esecuzione al disposto dell'ordinanza decisoria del Tribunale di Rovereto di data 19 aprile 2022, l'articolo 1 si applica alle domande per l'assegno di natalità per l'anno 2021, anche se già presentate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

22R00503

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 giugno 2022, n. **10-67/Leg**.

Regolamento concernente la medicina di iniziativa nel servizio sanitario provinciale di attuazione dell'art. 4, comma 1 ter della legge provinciale n. 16 del 2010.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27/Sez. gen. del 7 luglio 2022).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 4 della legge provinciale sulla «Tutela della salute in Provincia di Trento» che al comma 1-*bis* stabilisce che «la Provincia riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale del sistema sanitario provinciale fmalizzato alla diagnosi precoce e alla prevenzione, sia primaria che secondaria, delle patologie croniche e alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101);

Visto l'art. 7 del decreto-legge n. 34 del 2020 recante «Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione», come novellato in sede di conversione del decreto-legge n. 139 del 2021;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 1006 di data 7 giugno 2022, con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente la medicina di iniziativa nel servizio sanitario provinciale di attuazione dell'art. 4, comma 1-*ter* della legge provinciale n. 16 del 2010»;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai fini del presente regolamento, si intende per:

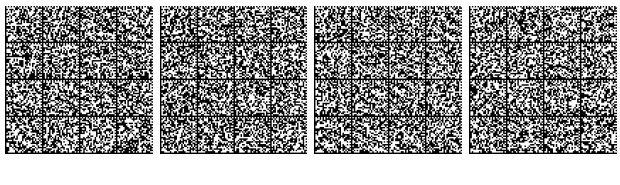

a) «medicina di iniziativa»: il modello assistenziale della sanità finalizzato alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie croniche e alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare degli assistiti e assistibili residenti in Provincia di Trento, realizzato ai fini di medicina preventiva, diagnosi, terapia, assistenza sanitaria e sociale, nonché di elaborazione delle informazioni statistiche a supporto delle attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

b) «interessato»: il soggetto assistito o assistibile dal servizio sanitario provinciale;

c) «profilo di rischio di fragilità»: espressione del rischio per problemi di salute la cui ospedalizzazione o progressione sono potenzialmente evitabili, attraverso cure appropriate a livello territoriale.

Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. La Provincia autonoma di Trento (di seguito Provincia) riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale del sistema sanitario provinciale finalizzato alla diagnosi precoce e alla prevenzione, sia primaria che secondaria, delle patologie croniche e alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-*ter*, della legge provinciale n. 16 del 2010, «Legge sulla tutela della salute in Provincia di Trento», il presente regolamento individua i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati con riferimento all'attività di stratificazione legata al modello assistenziale della medicina di iniziativa, per il perseguimento di motivi di interesse pubblico rilevante previsti dall'art. 2-*sexies* del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, comma 2, lettera *u)* e *v)* e del paragrafo 2, lettera *g)* dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/679 «Trattamento di categorie particolari di dati personali». Il presente regolamento disciplina altresi le specifiche finalità perseguite.

3. Per l'attività di cui al comma 2 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito APSS o Azienda) tratta i dati generati provenienti dalle fonti di cui all'art. 6 del presente regolamento e secondo le modalità individuate dall'art. 7 nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 10.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-*quater* della legge provinciale n. 16 del 2010, l'eventuale trattamento effettuato successivamente alla stratificazione, sulla base di tale modello, per finalità di cura, al fine di realizzare, con riferimento a specifiche patologie, un profilo sanitario di rischio, richiede necessariamente la preventiva acquisizione del consenso informato da parte dell'interessato, in quanto trattamento automatizzato non strettamente necessario per finalità di cura dell'interessato e, quindi, quale trattamento autonomo rispetto a quello principale finalizzato alla cura.

Art. 3.

Finalità specifiche del trattamento di dati

1. Nell'ambito delle finalità di interesse pubblico rilevante di cui all'art. 2, la medicina d'iniziativa mira sia alla prevenzione, sia al miglioramento della gestione delle malattie croniche in ogni loro stadio, con effetti positivi attesi sia per la salute dei cittadini che per la sostenibilità stessa del sistema e, quindi, ad una presa in carico proattiva a beneficio degli assistiti.

L'obiettivo dell'identificazione precoce dei cittadini a rischio di cronicità/fragilità, per definire interventi mirati di medicina di iniziativa, si raggiunge attraverso la stratificazione dell'intera popolazione sulla base del profilo di rischio di fragilità, espresso in termini di rischio perproblemi di salute. La stratificazione viene effettuata attraverso algoritmi deterministici basati su tecniche di analisi statistica dei dati gestiti nell'ambito dei diversi archivi del sistema informativo aziendale.

2. La differenziazione, quale risultato della stratificazione, risulta indispensabile per:

analizzare e valutare ai fini di Governo lo stato di salute dell'intera o di gruppi della popolazione sulla base del profilo di rischio di fragilità, espresso in termini di rischio per problemi di salute, al fine di migliorare la pianificazione e il Governo degli interventi sociosanitari dell'azienda e la loro efficacia ed efficienza rispetto alla distribuzione territoriale;

definire le strategie e gli interventi più appropriati di medicina di iniziativa rispetto a quei sottogruppi di popolazione che potrebbero maggiormente beneficiarne, per ottimizzare il trattamento multidisciplinare e personalizzare l'assistenza e il piano di cura, nel rispetto del principio di equità e di centralità del paziente e delle sue scelte;

valutare l'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza erogata e delle attività di prevenzione, anche con riferimento a specifiche patologie o problematiche sanitarie, nonché anche attraverso la caratterizzazione dell'esposizione a fattori di rischio;

ridurre gli interventi inappropriati e conseguentemente contenere la spesa sanitaria.

Art. 4.

Titolare del trattamento dei dati

1. L' APSS è il titolare del trattamento dei dati effettuato ai fini dell'attività di medicina d'iniziativa.

Art. 5.

Tipi di dati personali trattati

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, il titolare tratta dati personali e dati relativi alla salute.

2. Sono oggetto del trattamento le seguenti tipologie di dati estratte dalle fonti riportate nell'art. 6:

dati anagrafici, sesso, età, comune di residenza/domicilio dell'assistito;

presenza e tipo di esenzioni per patologia e/o reddito;

dati di ricovero in regime di urgenza, ordinarlo, *day hospital/day surgery*, cure intermedie;

visite, prestazioni, assistenza a pazienti che accedono al Pronto soccorso (PS)/Osservazione breve (OB);

prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale;

farmaci erogati da farmacie territoriali, in modalità diretta o per conto, in regime di ricovero;

prestazioni di medicina generale o da pediatri di libera scelta;

prestazioni erogate a pazienti dell'area della salute mentale - psichiatria, neuropsichiatria, psicologia;

visite e prestazioni erogate a domicilio;

assistenza e prestazioni erogate a non autosufficienti, in regime residenziale e semiresidenziale;

assistenza e prestazioni per pazienti con disturbi del comportamento;

assistenza e prestazioni a pazienti in *hospice*;

ricoveri, prestazioni, farmaci erogati a residenti in Provincia di Trento da strutture nazionali *extra* Provincia di Trento o da strutture internazionali;

prestazioni erogate presso le terme;

prestazioni riabilitative erogate in regime ambulatoriale;

valutazioni multidisciplinari svolte per accedere a servizi sanitari;

dati delle prenotazioni di prestazioni specialistiche o di ricovero;

dati relativi a dispositivi medici e in vitro assegnati ai pazienti;

dati relativi all'assistenza integrativa e protesica erogata ai pazienti;

dati relativi a patologie infettive e diffusive, tossinfettive, ad esclusione dei dati relativi all'infezione HIV;

dati relativi ad attività trasfusionali singole o cicliche;

attività vaccinali;

informazioni relative a reazioni avverse a farmaci e degli eventi avversi;

informazioni relative alle diagnosi e ai trattamenti e prestazioni erogati a pazienti contenute nei registri di patologia tumorale, malattie rare, malformazioni congenite, insufficienza renale cronica, trattamento dialitico sostitutivo, trapianti.

3. I suddetti dati sanitari sono costituiti in generale da diagnosi, procedure, trattamenti, prestazioni, esami, analisi, dispensazione di farmaci e dispositivi, valutazioni clinico/sanitarie, certificazione di stati e condizioni clinico/sanitarie, erogazione di prestazioni clinico/sanitarie nei vari regimi (di ricovero, in strutture residenziali e semiresidenziali, di comunità etc.), erogazione di assistenza infermieristica sul territorio e a domicilio, iscrizione nei registri di patologia, altre condizioni clinico/sanitarie desumibili dagli archivi e riconducibili comunque al singolo iscritto all'anagrafe assistibili.

4. Il modello tratta i dati personali degli interessati raccolti nelle fonti di cui all'art. 6 degli ultimi dieci anni.

5. Per le finalità di cui al presente regolamento non è previsto il trattamento di dati personali cosiddetti «super sensibili», quali ad esempio quelli relativi a dipendenze, all'interruzione volontaria di gravidanza, all'accertamento dell'infezione da HIV e alle disposizioni sulla fecondazione artificiale. Tali dati vengono infatti codificati nelle relative fonti con modalità tecniche che consentono di escluderli dal caricamento nel sistema utilizzato per la stratificazione.

6. I dati sono trattati in forma pseudonimizzata, nel rispetto dei principi di esattezza, integrità, disponibilità, riservatezza già a partire dai trattamenti che alimentano le fonti dati, garantendo agli interessati l'esercizio dei diritti ai sensi del regolamento UE 2016/679.

7. Dagli archivi di cui all'art. 6 verranno estratte in forma pseudonimizzata, secondo le tecniche indicate nel punto 6 del disciplinare tecnico allegato, le seguenti tipologie di dati personali: dati comuni e dati relativi alla salute.

8. Per le finalità di cui all'art. 3, i risultati della stratificazione verranno utilizzati in forma aggregata.

Art. 6.

Fonti dei dati

1. Il trattamento, per le finalità di cui all'art. 3, ha ad oggetto i dati personali e particolari provenienti dai registri elencati all'art. 14 della legge provinciale n. 16 del 2010 e dai diversi archivi del sistema informativo della provincia e dell'azienda, di seguito elencati:

anagrafe provinciale assistibili;

archivio delle esenzioni;

archivio dei ricoveri ospedalieri;

archivio dei ricoveri delle cure intermedie;

archivio degli accessi e dell'attività di pronto soccorso, compresa l'Osservazione breve (OB);

archivio dell'assistenza specialistica ambulatoriale;

archivio farmaceutica territoriale;

archivio distribuzione diretta farmaci e distribuzione per conto;

archivio della terapia e somministrazione in reparto;

archivio gestione economica dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

archivio dell'assistenza alla salute mentale, psichiatriea, neuropsichiatrica, psicologica;

archivio dei pazienti in assistenza domiciliare integrata;

archivio dell'assistenza erogata presso le strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali per non autosufficienti;

archivio degli interventi erogati presso le strutture *hospice*;

archivio della mobilità sanitaria interregionale passiva e attiva;

archivio della mobilità sanitaria internazionale passiva e attiva;

archivio dell'assistenza e delle prestazioni termali;

archivio delle prestazioni riabilitative;

archivio delle valutazioni multidisciplinari;

archivio delle prenotazioni specialistiche e di ricovero;

archivi dei consumi di risorse dispositivi medici, diagnostica in vitro ecc.;

archivio dell'assistenza integrativa e protesica;

archivi delle malattie infettive e diffusive e tossinfezioni alimentari;

archivio dell'attività immuno-trasfusionale;

archivi delle vaccinazioni;

archivi di farmacovigilanza, farmaco sorveglianza e dispositivo vigilanza, delle reazioni avverse;

archivio dei dializzati e dell'assistenza in dialisi;

registro dell'assistenza al parto;

registro trapianti.

2. Le fonti individuate per l'effettuazione della stratificazione sono di quattro tipi:

fonti in cui sono disponibili diagnosi in formato ICD-IX, ICD-X (*International Classification of Primary Care*) e ICPC (*International Classification of Primary Care*) es. ricoveri, esenzione *ticket* per patologia, iscrizione a registri di patologia;

fonti per cui è disponibile la prescrizione di farmaci, es. flussi della farmaceutica territoriale, della distribuzione diretta e per conto, della terapia e somministrazione in reparto;

fonti per cui è determinabile l'accesso a servizi sanitari o condizioni di salute (es. accessi di PS, accessi a strutture residenziali o semiresidenziali);

fonti per cui è disponibile il codice LOINC (*Logical Observation ldentifiers Names and Codes*), sistema di codifica standardizzato per la descrizione univoca di osservazioni cliniche e di laboratorio.

Art. 7.

Trattamento e comunicazione dei dati

1. APSS svolge sui suddetti dati le seguenti operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, stratificazione, conservazione, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, cancellazione, pseudonimizzazione, anonimizzazione, elaborazione con modalità informatizzate tramite metodologie e tecniche di analisi statistico probabilistica.

Le predette operazioni sono effettuate in nianiera tale per cui in nessun caso possano essere assimilate a processi decisionali automatizzati. Le decisioni prese al riguardo della persona non sono basate esclusivamente su elaborazioni di tipo automatico; tali elaborazioni sono infatti svolte per fornire informazioni più complete possibili al professionista sanitario riguardo lo stato di salute dell'interessato, a supporto delle decisioni che il professionista deve assumere nella fase di presa in carico precoce dell'assistito.

2. In particolare, la stratificazione viene utilizzata per misurare lo stato di salute della popolazione, raggruppando le persone in strati clinicamente coerenti atti ad individuare il rischio presente di eventi avversi o di consumo di risorse sanitarie; la stratificazione consente l'individuazione di gruppi omogenei di persone affette da comorbilità, multi morbilità, multiprescrizione e ne favorisce la presa in carico precoce - medicina di iniziativa - per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria e l'*outcome* degli interventi assistenziali.

Le macro-fasi del trattamento e di elaborazione delle informazioni sono le seguenti:

individuazione di fonti, flussi e basi dati in cui sono presenti informazioni delle tre tipologie descritte;

per ogni fonte, individuazione dei dati riferibili a diagnosi codificate e dei dati relativi ad accessi e utilizzi di servizi sanitari, nonché le informazioni relative all'uso di farmaci;

estrazione dei dati strettamente necessari all'alimentazione del sistema in maniera pseudonima, in modo da consentire il *record linkage* impedendo nel contempo l'individuazione diretta della persona, tutelandone l'identità e garantendone la riservatezza;

caricamento sul sistema dei dati secondo i tracciati e le modalità previste dal sistema di stratificazione;

esecuzione della stratificazione della popolazione assistita e assegnazione alle classi indicate nel paragrafo dedicato alla stratificazione;

estrapolazione e utilizzo dei dati in forma aggregata, secondo classi predefinite o altre associazioni diagnostiche per creare macrogruppi utili all'attività previste dalla medicina di iniziativa.

3. I risultati del trattamento consistono in *report*/liste/schede riguardanti:

la qualità dei dati inseriti, completezza dei dati, validità codici diagnosi e farmaci, controlli logico-formali;

la prevalenza delle malattie con confronti standardizzati per età e sesso tra gruppi di popolazione;

la prevalenza delle categorie di comorbilità nella popolazione generale e indicatori di confronto per gruppi di popolazione;

gli indici di consumo di risorse osservati e aggiustati per case-*mix* nella popolazione generale e per gruppi di popolazione;

la previsione di costi per specifiche malattie o gruppi di case-*mix*;

l'aderenza alla terapia farmacologica;

gli elenchi di soggetti selezionabili in base ai valori assunti dagli indici di rischio o da qualunque altra variabile disponibile nell'archivio;

le informazioni individuali che rappresentano la sintesi delle principali informazioni cliniche e degli indicatori di rischio per singolo paziente.

4. Alla Provincia, nonché alle strutture e professionisti accreditati e convenzionati del servizio sanitario provinciale, per le finalità di cui al presente regolamento verranno trasmessi dati aggregati e anonimizzati secondo tecniche allo stato dell'arte di cui al disciplinare tecnico allegato, per le attività di programmazione, gestione, con-

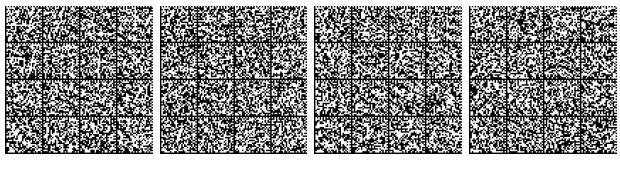

trollo e valutazione dell'assistenza sanitaria, di cui alla lettera *v)* del comma 2, art. 2-*sexies* del decreto legislativo n. 196/2003.

5. La comunicazione di dati personali alle strutture e professionisti accreditati e convenzionati del servizio sanitario provinciale (es. medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti) specificamente individuati nell'ambito della medicina di iniziativa e per finalità connesse a tale attività, potrà avvenire solo per finalità di tutela della salute degli interessati in carico a tali strutture e professionisti, e quindi solo previo consenso degli stessi, utiliuando le misure tecniche e di sicurezza individuate nel disciplinare tecnico allegato.

6. Le informazioni comunicate per la finalità di cui al punto 5 riguarderanno i pazienti in carico al clinico, il loro stato di salute, la/le condizione/i cronica/che e i fattori di rischio, l'appartenenza a classi diagnosi e gruppi di comorbilità, considerando anche la prognostica della patologia o condizione, il livello di utilizzazione di risorse, il rischio di ricovero/ospedalizzazione, l'appartenenza a gruppi di diagnosi farmaco-correlati.

Art. 8.

Diffusione dei dati

1. Il titolare del trattamento, per le finalità di cui all'art. 3, può pubblicare dati adottando tecniche di anonimizzazione allo stato dell'arte.

Art. 9.

Soggetti autorizzati e responsabili del trattamento

1. I dati personali inerenti il trattamento di cui al presente regolamento sono trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e minimizzazione, soltanto da personale istruito dal titolare del trattamento e che opera sotto la sua autorità, ai sensi dell'art. 29 del regolamento, e sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale stabilite dal titolare del trattamento qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale.

2. I dati potranno altresi essere trattati da soggetti terzi che svolgono per il titolare delle attività strumentali al raggiungimento delle finalità del trattamento indicate all'art. 3, quale ad esempio il fornitore per le attività di assistenza sullo strumento informatico utilizzato per il trattamento.

3. I soggetti autorizzati e i responsabili del trattamento accedono ai dati secondo modalità, strumenti, logiche di elaborazione e visibilità dei dati identificativi degli interessati strettamente pertinenti e non eccedenti ai compiti attribuiti a ciascuno di essi nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare tecnico allegato.

Art. 10.

Sicurezza dei dati personali

1. Il titolare, del trattamento dei dati adotta misure tecniche e organizzative individuate ai sensi degli articoli 25 e 32 del regolamento (UE) 2016/679, anche a seguito di un'adeguata valutazione d'impatto sulla protezione dei dati condotta ai sensi dell'art. 35 del medesimo regolamento e specificate nel disciplinare tecnico di cui all'allegato A al presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2. In particolare, il trattamento delle particolari categorie di dati personali con l'ausilio di strumenti elettronici avviene mediante l'utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione, anche con il ricorso a codici identificativi, nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare tecnico di cui all'allegato A al presente regolamento, in modo tale da tutelare l'identità e la riservatezza degli interessati, rendendoli temporaneamente inintelligibili e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità o per finalità di cura, riabilitazione e prevenzione.

3. La scelta dell'algoritmo di stratificazione da utilizzare deve essere orientata agli *standard de facto* in ambito sanitario e scientifico per lo studio di queste tipologie di *dataset*, possedere elevati livelli di accuratezza e prevedere la trasformazione dal singolo dato clinico (diagnosi codificata) in gruppi di patologie correlate, di livello crescente di gravità e di complessità assistenziale.

4. Le particolari categorie di dati personali sono trattate con le modalità di cui al comma 2 anche quando il trattamento avviene senza l'ausilio di strumenti elettronici.

5. Le particolari categorie di dati personali sono trattate e conservate separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

Art. 11.

Informativa agli interessati

1. Il titolare del trattamento dei dati deve fornire l'informativa agli interessati, nelle modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto legislativo n. 196/2013 e secondo le indicazioni contenute negli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 14, par. 5, lettera *b)* del regolamento (UE) 2016/679.

2. Il titolare del trattamento è tenuto a garantire agli interessati il pieno e tempestivo esercizio dei diritti previsti da tali articoli.

Art. 12.

Conservazione dei dati

1. I dati personali verranno conservati per un periodo di dieci anni dalla loro raccolta, in conformità al principio di «limitazione della conservazione» di cui all'art. 5, par. 1, lettera *e)*, del regolamento.

Art. 13.

Norme transitorie

1. L'adeguamento e l'adozione delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza di cui al disciplinare tecnico previsto dall'art. 10, devono avvenire entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

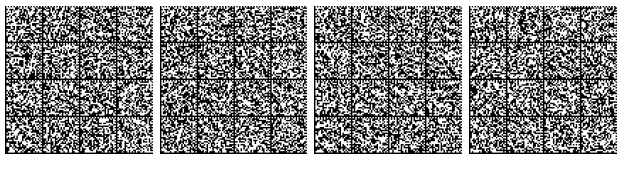

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 57 dello statuto di autonomia, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

22R00504

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2022, n. **32**.

Intese con amministrazioni pubbliche locali. Modifiche alla l.r. 40/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 19 ottobre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *z)*, dello statuto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la nota del Consiglio delle autonomie locali del 7 giugno 2022, con la quale comunica che non è stato espresso il parere obbligatorio;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire il funzionamento e la continuità dell'azione amministrativa, si rende necessario disciplinare in via generale, nell'ambito dei procedimenti di nomina in cui sia previsto il meccanismo dell'intesa, una soluzione al caso di mancato raggiungimento della stessa, che costituisce un ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento, considerato che il principio di leale collaborazione deve comunque garantire il funzionamento e continuità dell'azione amministrativa;

2. Si rende pertanto necessario integrare le discipline vigenti attraverso la previsione di meccanismi idonei a superare l'ostacolo alla conclusione del procedimento di designazione o nomina, qualora le singole discipline settoriali non individuino specifici meccanismi di superamento della mancata nomina o designazione;

3. Si prevede che, in caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Presidente della giunta regionale proponga un secondo nominativo diverso dal primo e, in caso di nuovo esito negativo, nel termine di ulteriori quindici giorni che decorrono dalla proposta del secondo nominativo, proceda alla individuazione del soggetto da nominare o designare con parere non vincolante dell'amministrazione interessata;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Intese con amministrazioni pubbliche locali. Inserimento del capo II ter *nella legge regionale n. 40/2009*

1. Dopo il capo II *bis* del titolo II della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è inserito il seguente: «Capo II *ter* - Intese con amministrazioni pubbliche locali».

Art. 2.

*Intese con amministrazioni pubbliche locali. Inserimento dell'art. 34-*decies *nella legge regionale n. 40/2009*

1. Dopo l'art. 34-*novies*, nel capo II *ter* del titolo II della legge regionale n. 34/2009 è inserito il seguente:

«Art. 34-*decies* (*Intese con amministrazioni pubbliche locali*). — 1. Qualora il Presidente della giunta regionale debba procedere ad una nomina o designazione d'intesa con una amministrazione pubblica locale, propone un nominativo e l'intesa è resa entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si ritiene acquisita, tramite silenzio assenso.

2. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa di cui al comma 1, il Presidente della giunta regionale propone un secondo nominativo diverso dal primo, e, in caso di nuovo esito negativo, nel termine di ulteriori quindici giorni, procede alla individuazione del soggetto da nominare o designare, chiedendo sullo stesso il parere non vincolante dell'amministrazione interessata, da rendersi entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali il Presidente della giunta regionale procede comunque alla nomina o designazione. Restano ferme specifiche discipline che in caso di nomine o designazioni prevedano soluzioni di composizione del mancato raggiungimento dell'intesa.».

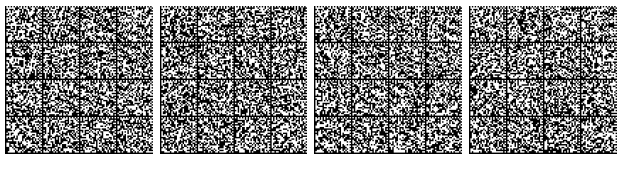

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 ottobre 2022

GIANI

(*Omissis*)

22R00506

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2022, n. **33**.

Disposizioni di sostegno al settore termale. Modifiche alla l.r. n. 38/2004.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52 del 19 ottobre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *c)*, *n)*, *m)*, dello Statuto;

Vista la legge 24 ottobre 2004, n. 323 (Riordino del settore termale);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Vista la nota protocollo 10482 dell'11 agosto 2022, con la quale il Consiglio delle autonomie locali ha comunicato la decisione di non esprimere parere;

Considerato quanto segue:

1. Il settore termale costituisce una risorsa fondamentale della Regione Toscana atteso che le cure termali hanno, da sempre, esercitato un'incisiva azione per la tutela della salute per quanto riguarda la prevenzione, la cura e la riabilitazione di determinate patologie, e, più in generale, per la cura ed il benessere dello stato psicofisico della persona;

2. Il termalismo rappresenta, inoltre, un fattore determinante per lo sviluppo economico, ricettivo ed occupazionale di determinate aree della Toscana per le quali occorre intraprendere una serie di azioni finalizzate al rilancio del sistema termale regionale, anche attraverso progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana;

3. Al fine di rendere più efficienti le politiche di sostegno che la Regione realizza tramite il programma regionale di sviluppo e gli altri atti della programmazione, risulta opportuno individuare i comuni termali intesi quali territori urbani all'interno dei quali il termalismo costituisce un fattore di sviluppo urbano, nonché una caratteristica importante dello sviluppo economico, ricettivo ed occupazionale del contesto di riferimento;

4. A tal fine si interviene a modificare la legge regionale n. 38/2004 aggiungendo l'inserimento di un allegato nel quale si individuano, quali ambiti ottimali per le azioni di sostegno regionale, i comuni termali della Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

*Politiche di sostegno al settore termale Inserimento dell'art. 7-*bis *nella legge regionale n. 38/2004*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis (Politiche di sostegno al settore termale)*. — 1. La Regione attua le politiche di sostegno e promozione del settore termale tramite il programma regionale di sviluppo e gli altri atti della programmazione regionale, dando priorità, in particolare, agli interventi di riqualificazione del patrimonio idro-termale e di rigenerazione urbana.

2. Le politiche di cui al comma 1 sono attuate avendo come riferimento i comuni termali individuati nell'allegato A della presente legge.».

Art. 2.

Inserimento dell'allegato A nella legge regionale n. 38/2004

1. Nella legge regionale n. 38/2004 è inserito l'allegato A «Comuni termali della Toscana (art. 7-*bis*, comma 2, 1egge regionale n. 38/2004).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 ottobre 2022

GIANI

(*Omissis*).

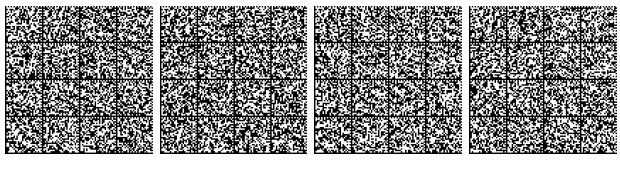

ALLEGATO *A*

Comuni termali della Toscana (art. 7-*bis*, comma 2, legge regionale n. 38/2004)

Bagni di Lucca;
Campiglia Marittima;
Casciana Terme Lari;
Castiglione d'Orcia;
Chianciano Terme;
Fivizzano;
Gambassi Terme;
Grosseto Manciano;
Monsummano Terme;
Montecatini Terme;
Montepulciano;
Monticiano;
Montignoso;
Pitigliano
Pontremoli;
Rapolano Terme;
San Casciano dei Bagni;
San Giuliano Terme;
San Quirico d'Orcia;
Sassetta;
Sorano;
Sovicille.

(*Omissis*).

22R00507

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-01) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 1 0 7 *
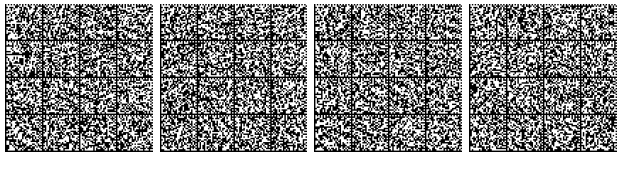
€ 1,00